



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

DIFFERIMENTO DEI TERMINI TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
(Aggiornato al 03/08/2021)

Ai sensi dell'art. 103/2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e degli accordi multilaterali M333 e M334, le nuove scadenze relative al trasporto di merci pericolose sono:

n.	Autorizzazione	Nuova scadenza
1	Per la circolazione sul territorio nazionale le prove periodiche triennali o esennali (tre o sei anni) sulle cisterne scadenti tra il 31.01.2020 e il 31.12.2021.	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
2	Per la circolazione esclusivamente sul territorio nazionale il mod. DTT 307 (ex 306) in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.12.2021.	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
3	Per la circolazione sul territorio nazionale , i certificati di Formazione Professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi scadenza nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.12.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
4	Per la circolazione sul territorio nazionale e sul territorio dei paesi contraenti l'ADR che hanno sottoscritto l'Accordo M333 , i Certificati di Formazione Professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR) aventi scadenza dal 01.03.2020 al 01.09.2021	Validi fino al 30.09.2021

5	Per la circolazione sul territorio nazionale , gli attestati di formazione dei consulenti trasporto di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 31.12.2021	Validi fino a 90 gg successivi alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31.03.2022)
6	Sul territorio dei Paesi che hanno aderito all'accordo ADR e sottoscritto l'accordo M334, gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 01.03.2020 ed il 30.09.2021	Validi fino al 30.09.2021

Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e non è necessario l'aggiornamento dei documenti posseduti